SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 11 dicembre 2000.

Approvazione del programma promozionale 2001.

01A1473

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 febbraio 2001, n. **29**.

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi su beni culturali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonché di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonché del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

Art. 3.

Piano per l'arte contemporanea

1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un «Piano per l'arte contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole:

«attività propedeutiche,» sono inserite le seguenti: «nonché per la nomina di un curatore».

Art. 4.

Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004

1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

Art. 5.

Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali

1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.

2. Per le attività istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, è autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonché un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e le modalità di erogazione della somma di cui al presente comma.

6. A decorrere dall'anno 2002, è concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attività connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «,secondo quanto previsto» fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché per interventi di restauro paesaggistico».

10. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: «per un ulteriore biennio» sono sostituite dalle seguenti: «per due ulteriori bienni».

11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonché il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Per la più efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.

13. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attività dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.

Art. 6.

Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

Art. 7.

*Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'*Auditorium *del Maggio musicale fiorentino.*

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.

2. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'*Auditorium* del Maggio musicale fiorentino.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830 milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7510):

Presentato dall'on. SOAVE ed altri il 22 dicembre 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 16, 18, 24, 30 gennaio 2001.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 31 gennaio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 31 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4975):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 6 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª ed 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, ed approvato l'8 febbraio 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante «Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali», così recita:

«Art. 1. — 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:

a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;

b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001».

— Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», come modificato dalla presente legge, così recita:

«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, *nonché per interventi di restauro paesaggistico*».

Note all'art. 2:

— L'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000», così dispone:

«Art. 1. — 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001».

— L'art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», così dispone:

«5. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.».

Nota all'art. 3:

— L'art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante «Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali», come modificato dalla presente legge, così recita:

«11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, *nonché per la nomina di un curatore* e per il funzionamento del centro e dei musei è autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Note all'art. 5:

— L'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla presente legge, così recita:

«1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali».

— Per il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda la nota all'art. 1.

— Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge, così recita:

«1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati *per due ulteriori bienni.* Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza.».

Gli articoli 2 e 3 della legge 1º dicembre 1997, n. 420, recante «Istituzione della consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», come modificati dalla legge qui pubblicata, così recitano:

«Art. 2 *(Comitati nazionali).* — 1. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa, sono presentate alla consulta da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

2. La costituzione e l'organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso sono deliberate dalla consulta. A tal fine la consulta predispone annualmente l'elenco delle motivate proposte di istituzione di comitati per l'anno successivo, con l'indicazione dcl relativo contributo. L'elenco è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, reso entro trenta giorni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Sono organi del comitato nazionale:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

4. *(abrogato)*».

«Art. 3 *(Edizioni nazionali).* — 1. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa.

2. La costituzione delle edizioni nazionali è deliberata dalla consulta, che determina altresì la composizione delle commissioni scientifiche, ed è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attività.

4. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali:

a) il presidente;

b) il segretario tesoriere.

5. *(abrogato).*

6. All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

— Il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, recante «Istituzione del museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1935, n. 115.

— Il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462, recante «Approvazione del regolamento del museo di Castel Sant'Angelo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1928, n. 70.

— L'art. 17, comma 4-*bis,* lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così dispone:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) - d) (omissis);

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998.

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, supplemento ordinario.

Nota all'art. 7:

— L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, recante «Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali», così dispone:

«Art. 2 *(Prosecuzione degli interventi per la città di Siena).* — 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.».

01G0080

LEGGE 26 febbraio 2001, n. **30.**

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento o delle dimissioni.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

Art. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 è effettuata nell'anno 2003. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1137):

Presentato dal sen. BATTAFARANO ed altri il 30 luglio 1996.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 settembre 1996 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 9, 17 e 29 ottobre 1996; il 13 novembre 1996; il 15 gennaio 1997; il 21 aprile 1999; il 19 e 25 maggio 1999; il 1° dicembre 1999; il 27 giugno 2000; il 5 e 19 luglio 2000.

Relazione scritta presentata il 17 ottobre 2000 (atto n. 1137 e 3950/*A* - relatore sen. MANZI).

Esaminato ed approvato in aula il 17 novembre 2000 in un testo unificato con l'atto n. 3950 (PIZZINATO ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7447):

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla XI commissione il 7, 12, 13 e 22 dicembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 2000 (atto n. 7447-4514/*A* - relatore on. SCRIVANI).

Esaminato in aula il 9 gennaio 2001 e approvato con modificazioni il 10 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 1137/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 22 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 24 gennaio 2001 ed approvato il 31 gennaio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 496 del 1974 (Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, è il seguente:

«Art. 7. — Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.».

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 15 febbraio 1974, n. 36, reca: «Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali».

Note all'art. 1, comma 1, lettera a)*:*

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 27 febbraio 1955, n. 53, reca: «Esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b)*:*

— Per il titolo del decreto legislativo n. 29 del 1993 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera *a)*.

Note all'art. 1, comma 1, lettera c)*:*

— Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, reca: «Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, reca: «Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa».

— Il decreto legislativo del Capo provvsorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, reca: «Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 496 del 1974 si veda la precedente nota al titolo.

01G0081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Frius, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Andrea Frius (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri nel corso della seduta del consiglio comunale del 19 gennaio 2001, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Andrea Frius (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Cosenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Andrea Frius (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 gennaio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate nel corso della seduta del consiglio comunale di Sant'Andrea Frius tenutasi il 19 gennaio 2001 e trascritte nel relativo verbale, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0100101/13.5/U.A. del 23 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Andrea Frius (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pasqua Cosenza.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Oneri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 3 febbraio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 272.13.12/Gab. del 5 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con, il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Oneri.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelpagano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelpagano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelpagano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelpagano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 gennaio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 138-/Gab.13.17.l del 25 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelpagano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgo Ticino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Borgo Ticino (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgo Ticino (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Agresta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgo Ticino (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 febbraio 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1326/13.3/gab. dell'8 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgo Ticino (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Agresta.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardedu, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cardedu (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da nove membri anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sei componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardedu (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cardedu (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, risulta composto dal sindaco e da nove consiglieri, anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni.

In data 27 luglio 2000, tre componenti del corpo consiliare e da ultimo, in data 11 gennaio 2001, ulteriori tre consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Poiché il consiglio comunale non ha potuto procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, si è determinata l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Nuoro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 33/13.1 gab. del 22 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardedu (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 novembre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vittorio Panzera;

Considerato che il dott. Vittorio Panzera non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, sì rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Andrea Pultrone è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) in sostituzione del dott. Vittorio Panzera, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A2027

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Noasca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Noasca (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Guido Noascono;

Considerato che, in data 27 gennaio 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Noasca (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Noasca (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guido Noascono.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noasca (Torino).

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Guidato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 30 gennaio 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 353/13.1/Gab. del 31 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Umberto Guidato.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Belbo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelnuovo Belbo (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli otto componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelnuovo Belbo (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Icardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelnuovo Belbo (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da otto componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di quattro consiglieri presentate in data 28 dicembre 2000, hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate, in data 11 gennaio 2001, da ulteriori quattro consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento delle liste di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Asti, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 186/13.4/29/Gab. dell'11 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelnuovo Belbo (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Icardi.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Angera, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Angera (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angera (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angera (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 gennaio 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 388/01/13 Gab. del 30 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angera (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2033

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Giuliano Teatino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Giuliano Teatino (Chieti) ed il sindaco nella persona del dott. Pasquale Flacco;

Considerato che il citato amministratore, con delibera adottata dal consiglio comunale in data 5 gennaio 2001, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'accettazione, con decorrenza 1º gennaio 2001, della nomina a direttore sanitario della Azienda sanitaria locale di Chieti-Ortona;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Giuliano Teatino (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giuliano Teatino (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Pasquale Flacco.

Il dott. Pasquale Flacco ha accettato la nomina, con decorrenza 1º gennaio 2001, a direttore sanitario della Azienda sanitaria locale di Chieti-Ortona.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Giuliano Teatino (Chieti), con deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2001, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69 del citato testo unico, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giuliano Teatino (Chieti).

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2034

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariagabriella Pazzanese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 24 gennaio 2001, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10736-/Gab./II Sett. del 24 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariagabriella Pazzanese.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Patrica, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Patrica (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Patrica (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Orecchio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Patrica (Frosinone), rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 24 gennaio 2001, da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.48/301/Gab. del 29 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Patrica (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Orecchio.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardore, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 febbraio 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 394/2001/Gab. del 7 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Biagio Saracinisco, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Biagio Saracinisco (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Biagio Saracinisco (Frosinone), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Loredana Filippi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Biagio Saracinisco (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 31 gennaio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Veriticatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.13.61/418/Gab. del 3 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Biagio Saracinisco (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Loredana Filippi.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2072

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 febbraio 2001.

Determinazione del contingente delle monete di serie speciale millesimo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1999 nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Considerato di dover determinare il contingente delle monete suddette;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1999, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in complessive L. 30.150.000 pari a 60.300 pezzi, di cui:

L. 25.900.000 pari a 51.800 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»; L. 4.250.000 pari a 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1999, è stabilito in complessive L. 60.300.000 pari a 60.300 pezzi, di cui:

L. 51.800.000 pari a 51.800 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»; L. 8.500.000 pari a 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1999, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: lire 1, lire 2, lire 5, lire 10, lire 20, lire 50, lire 100, lire 200, lire 500 bimetalliche, lire 500 d'argento «Caravelle», lire 1.000 bimetalliche e lire 1.000 d'argento «Alfieri», viene fissato in 60.300 pezzi per il valore nominale di lire 204.296.400.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il direttore generale: ZODDA

01A2075

DECRETO 19 febbraio 2001.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero dele rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro,

di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1999 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative, L. 94.880.118.956 a fronte di 89.053 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, L. 870.146.377 a fronte di 17.045 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1999, nella seguente misura:

L. 1.065.434 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 51.050 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
MONORCHIO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DADDI

01A2020

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 gennaio 2001.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Pieve», in Calci, alla società acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 giugno 1992 con la quale la società acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano con sede in Calci (Pisa), via Brogiotti n. 59, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pieve» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;.

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la terza Sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 luglio 1999, ha rinviato l'espressione del parere in merito all'acqua minerale Pieve;

Vista la nota in data 22 febbraio 2000 con la quale la società, avvalendosi della documentazione già agli atti, ha chiesto di poter riportare sulle etichette la dicitura: «Può avere effetti diuretici» in sostituzione della dicitura: «Stimola la digestione»;

Visto il seguente parere della terza Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2000: «favorevole affinché la società acqua oligominerale Pieve di Guidotti Damiano possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Pieve ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. Per quanto riguarda la richiesta di riportare in etichetta la dicitura «Può avere effetti diuretici» esprime parere non favorevole in quanto i dati clinici sperimentali sono del tutto insufficienti ed incompleti».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pieve» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Calci (Pisa).

Art. 2.

Sulle etichette non può essere riportata alcuna delle indicazioni previste dall'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

01A2056

DECRETO 19 febbraio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Hibidil» e «Hibimax».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Astrazeneca S.p.a., in qualità di legale rappresentante in Italia della Astrazeneca UK LIMITED (Regno Unito) titolare delle specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

HIBIDIL:

soluzione acquosa sterile color rosa 25 ml - A.I.C. n. 032187015;

soluzione acquosa sterile color rosa 100 ml - A.I.C. n. 032187027;

HIBIMAX:

soluzione e sterile color giallo busta 25 ml - A.I.C. n. 032189019;

soluzione sterile color giallo busta 100 ml - A.I.C. n. 032189021.

Ditta Astrazeneca UK LIMITED (Regno Unito).

Le suddette specialità medicinali potranno pertanto essere commercializzate, salvo eventuali limitazioni per disposizioni di altri uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A2090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18;

1) società cooperativa edilizia «California - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita con rogito notar Andrea Pansa in data 15 giugno 1989, repertorio n. 10313, registro società n. 1073, tribunale di Salerno, BUSC n. 4925;

2) società cooperativa edilizia «L'Ancora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 20 febbraio 1987, repertorio n. 8125, registro società n. 595/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4452;

3) società cooperativa edilizia «Limpida Acqua di Monte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 17 marzo 1977, repertorio n. 1113, registro società n. 207, tribunale di Sala Consilina, BUSC n. 2078;

4) società cooperativa edilizia «Parco Dragone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Amalfi, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 20 dicembre 1982, repertorio n. 4916, registro società n. 245/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3421;

5) società cooperativa edilizia «Parco Orizzonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 12 gennaio 1977, repertorio n. 13490, registro società n. 61/77, tribunale di Salerno, BUSC n. 2019;

6) società cooperativa edilizia «Reginna Minor - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 20 marzo 1989, repertorio n. 23356, registro società n. 804, tribunale di Salerno, BUSC n. 4891.

Salerno, 4 gennaio 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A1988

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Mare Nostrum», in Focene.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1992 con il quale la società cooperativa «Mare Nostrum», con sede in Focene (Roma) è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Domenico Condello;

Vista la nota con cui la sezione sesta della scrivente divisione, competente in materia di vigilanza si commissari liquidatori, chiede la sostituzione dello stesso;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Strabbioli, residente in Roma, via Collazia n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Mare Nostrum», con sede in Focene (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente decreto ministeriale 17 dicembre 1992 in sostituzione del dott. Domenico Condello, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2021

DECRETO 9 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Soc. coop. a r.l.», in Terni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544, codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Terni, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Terni;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnomonti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, Corso Vecchio n. 106, costituita in data 25 maggio 1982, con atto a rogito notaio avvocato Angelo Alcini di Terni, omologato dal tribunale di Terni, con decreto 12 luglio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Giardina Romano, con studio in Terni, via Goldoni n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2049

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Tiriolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, con il quale la società cooperativa «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tiriolo è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carere Vincenzo;

Vista la mancata risposta al sollecito di accettazione incarico fatta al dott. Carere Vincenzo datata 10 febbraio 2000;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marchese Francesco residente in Catanzaro alla via A. Barbaro n. 17, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilenergia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tiriolo (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 20 maggio 1999, in sostituzione del dott. Carere Vincenzo.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2050

DECRETO 9 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tiati - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in San Paolo di Civitate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Tiati - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Tiati - Società a responsabilità limitata», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), via Mazzini n. 38, costituita in data 29 maggio 1987 con atto a rogito del notaio avv. Fabrizio Eccellente di Lucera, omologato dal tribunale di Lucera con decreto 24 giugno 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il rag. Luigi Landolfi con studio in via Carso n. 2c - Torremaggiore (Foggia), ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2052

DECRETO 9 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Centauro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 ottobre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Centauro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Centauro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Bari, via Generale C.A. Dalla Chiesa n. 14, costituita in data 5 dicembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Raffaele Capriolo di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 23 dicembre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Gianfranco Berardi residente in Mola (Bari), via Luigi Sturzo n. 39/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2053

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Pulivelco», in Velletri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 11 febbraio 1999, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Pulivelco», con sede in Velletri (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Pulivelco», con sede in Velletri (Roma) alla via del comune n. 41, costituita in data 5 aprile 1980, con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Pelloni, omologato dal tribunale di Velletri, con decreto 17 aprile 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Aquino residente in Nettuno (Roma) alla via Monte Magnolia n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A2051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Finanziamento per borse di studio in medicina generale. (Deliberazione n. 215/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457/CEE del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 25 maggio 2000, n. 53, con la quale è stata accantonata una quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - anno 2000;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 23 ottobre 2000, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, è stato incrementato dell'aliquota IRAP dell'8,5%;

Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni del numero dei tirocinanti, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995, vengono recuperate in sede di successivi riparti del fondo sanitario;

Tenuto conto che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette al recupero;

Considerato che, sulla base dei dati comunicati dalle regioni al Ministero della sanità anche in ordine ai recuperi da effettuare con riferimento agli anni precedenti, risultano da assegnare L. 67.681.363.000 (euro 34.954.506,86) per il 2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 14 settembre 2000, sulla proposta del Ministro della sanità;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del fondo sanitario nazionale - parte corrente - 2000, è assegnata alle regioni la somma complessiva di L. 67.681.363.000 (euro 34.954.506,86), per la formazione specifica in medicina generale (anno accademico 2000/2001), come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 15 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 335

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2000

PARTE CORRENTE

Ripartizione quote per il corso di formazione in medicina generale (anno accademico 2000/2001)

REGIONI	Assegnazione migliaia di lire
Piemonte	2.006.421
Val d'Aosta	—
Lombardia	2.362.676
Bolzano	—
Trento	—
Veneto	6.420.546
Friuli Venezia-Giulia	—
Liguria	3.210.273
Emilia	3.156.656
Toscana	5.216.693
Umbria	3.210.273
Marche	1.974.658
Lazio	7.223.114
Abruzzo	762.440
Molise	1.203.852
Campania	4.815.410
Puglia	6.019.262
Basilicata	2.006.421
Calabria	11.356.340
Sicilia (*)	6.059.028
Sardegna (*)	677.300
TOTALI . . .	67.681.363

(*) Al netto delle riduzioni di legge.

01A2018

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999-2000 - Parte corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate per l'anno 1999 e 2000 per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 72, legge n. 448/1998. (Deliberazione n. 126/00).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 72, concernente: «Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria» che autorizza al comma uno, la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999 e 379,5 miliardi per l'anno 2000, al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza ed alla qualità dell'assistenza;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000) ed in particolare l'art. 28, comma 10, concernente la riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale che ha provveduto a potenziare le attività previste dal già citato art. 72, legge n. 448/1998, autorizzando l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000;

Visto il comma 3 del medesimo art. 72, sopracitato che demanda alle regioni e province autonome a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, la vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in

modo tale da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera, erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative, nella misura annuale non inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente;

Visto l'art. 28, comma 14, della già citata legge n. 448/1999 che ridetermina al 2,5% la riduzione della spesa complessiva sopraindicata;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 30 ottobre 2000 con la quale, tra l'altro, si specificano gli indicatori di riparto individuati nella popolazione, nel numero di medici di medicina generale e nel fabbisogno ospedaliero;

Delibera:

Per le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 72 della legge n. 448/1998 finalizzate alla riduzione della spesa per l'assistenza ospedaliera, è assegnata alle regioni la somma complessiva di lire 1319 miliardi (euro 681.206.650) per gli anni 1999 e 2000. Tale somma è ripartita, sulla base degli indicatori indicati in premessa, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 15 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 336

Riparto di mld 1.319 per ali anni 1999 e 2000, a norma dell'art. 72 legge n. 448/1998

Regioni	Indicatore popolazione (n. abitanti)	Importo in milioni *(a)*	Indicatore fabbisogno ospedaliero per il 2000 Importo in milioni (**)	Importo in milioni *(b)*	Indicatore n. medici di medicina generale	Importo in milioni *(c)*	Importo in milioni *(a+b+c)*
Piemonte	4.288.051	36.000	4.223.242	38.000	3.632	37.000	111.000
Valle d'Aosta	—	0	—	0	103	0	0
Lombardia	9.028.913	75.000	8.352.184	76.000	7.370	74.000	225.000
Provincia autonoma di Bolzano	—	0	—	0	215	0	0
Provincia autonoma di Trento	—	0	—	0	353	0	0
Veneto	4.487.560	37.000	4.125.671	38.000	3.579	36.000	111.000
Friuli-Venezia Giulia	—	0	—	0	1.047	0	0
Liguria	1.632.536	14.000	1.789.090	16.000	1.455	15.000	45.000
Emilia-Romanga	3.959.770	33.000	3.985.342	36.000	3.279	33.000	102.000
Toscana	3.528.563	29.000	3.516.363	32.000	3.079	31.000	92.000
Umbria	832.675	7.000	824.011	8.000	830	8.000	23.000
Marche	1.455.449	12.000	1.365.044	12.000	1.215	12.000	36.000
Lazio	5.255.028	44.000	4.682.320	43.000	4.826	49.000	136.000
Abruzzo	1.277.330	11.000	1.185.151	11.000	1.026	10.000	32.000
Molise	328.980	3.000	315.355	3.000	278	3.000	9.000
Campania	5.792.580	48.000	4.799.314	44.000	4.459	45.000	137.000
Puglia	4.086.422	34.000	3.325.689	30.000	3.260	33.000	97.000
Basilicata	607.853	5.000	535.740	5.000	517	5.000	15.000
Calabria	2.064.718	17.000	1.739.018	16.000	1.725	17.000	50.000
Sicilia (*)	2.931.485	24.000	2.508.981	23.000	2.300	23.000	70.000
Sardegna (*)	1.174.673	10.000	999.381	9.000	917	9.000	28.000
TOTALE . . .	52.732.586	439.000	48.271.896	440.000	45.465	440.000	1.319.000

(*) Importi al netto delle ritenute di legge.

(**) Consumo rilevato dalle schede di dismissione ospedaliera.

01A2017

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Voghera ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 3, 5 e 6 febbraio 2001, per trasloco degli atti ed arredi nella sede provvisoria di via Ricotti n. 25;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Voghera nei giorni 3, 5 e 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2085

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Voghera ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 3, 5 e 6 febbraio 2001, per trasloco degli atti ed arredi nella sede provvisoria di via Ricotti n. 25;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera nei giorni 3, 5 e 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9269
Yen giapponese	108,72
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,63920
Corona svedese	9,0477
Franco svizzero	1,5411
Corona islandese	79,76
Corona norvegese	8,2320
Lev bulgaro	1,9505
Lira cipriota	0,57934
Corona ceca	34,711
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,44
Litas lituano	3,7085
Lat lettone	0,5731
Lira maltese	0,4092
Zloty polacco	3,7293
Leu romeno	25130
Tallero sloveno	215,4850
Corona slovacca	43,785
Lira turca	886405
Dollaro australiano	1,7554
Dollaro canadese	1,4273
Dollaro di Hong Kong	7,2296
Dollaro neozelandese	2,1429
Dollaro di Singapore	1,6179
Won sudcoreano	1168,82
Rand sudafricano	7,1604

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2241

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Alfa»

Con il decreto n. 800.5/R.M.236/D26 del 19 febbraio 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

VALERIANA ALFA, 6 confetti, 001042 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wassermann S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A2095

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betalactam»

Con il decreto n. 800.5/R.M.272/D27 del 19 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BETALACTAM, IM 1 flacone G1 + fl solv., 025858 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bergamon S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

01A2094

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lycia Luminique»

Con il decreto n. 800.5/R.M.302/D28 del 19 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LYCIA LUMINIQUE:

collirio flaconcino 15 ml, 032317 024;

collirio flaconcino 20 ml, 032317 036;

collirio flaconcino 25 ml, 032317 048;

collirio flaconcino 30 ml, 032317 051.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esoform S.p.a., laboratorio chimico farmaceutico, titolare dell'autorizzazione.

01A2093

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protamina Solf. Boots»

Con il decreto n. 800.5/R.M.382/D29 del 20 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PROTAMINA SOLF. BOOTS, una fiala 10 ml 1%, 005025 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A2092

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Casteggio

Con decreto interministeriale n. 1135 in data 2 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito, «Ex poligono di T.S.N.» sito nel comune di Casteggio (Pavia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 2185, foglio n. 3, mappale n. 177 del N.C.T. ed alla partita 16, foglio n. 3, mappale n. 39 del N.C.E.U., per una superfice complessiva di mq 9.613.

01A1989

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lucca»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Lucca», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Associazione produttori olivicoli delle province di Lucca e Massa Carrara - Assoprol Lucca Massa-Carrara - esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «LUCCA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della Denominazione di origine protetta «Lucca» comprende i seguenti comuni: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca; nei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per l'area della Versilia; nei comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana; tale territorio è così delimitato.

1) AREA DELLA PIANA DI LUCCA.

Dal punto di intersecazione della SS 439 - Lucca/Pescia, si segue Pistoia, in prossimità. di Corte Nardi, si prosegue lungo detto confine di Provincia, in direzione Sud-Est, fino a raggiungere la quota 54 s.l.m.; superato di poco il Colle della Gherardesca. Da quota 54 si prosegue verso Sud-Est per la strada che passa per Colle Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo, lungo la quale si prosegue per circa 500 mi., piegando poi verso Sud-Est per la snoda che, dopo la località Corte Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria che segue verso Sud fino a Ponte Canneto, per poi continuare lungo la linea ferroviaria, prima verso Sud e poi verso Ovest; sino all'incrocio con il Rio San Gallo in località Badia Pozzeveri, si risale verso Nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio - Porcari per proseguire poi lungo questa verso Ovest fino alla Corte La Pineta da dove, verso Nord si prosegue per la strada che costeggiando le colline giunge a Corte Di Galante. Da Corte Di Galante si segue, in direzione Nord, la strada vicinale costeggiando il corso d'acqua, affluente di sinistra del Rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92 s.l.m.; da quota 92 s.l.m. si prosegue verso Nord fino a raggiungere la località Cantina Carrara, a quota 38 s.l.m., quindi verso Sud - Ovest fino alla Corte Mencarini, dalla quale si prosegue verso Sud, lungo la strada che si snoda parallelamente al Rio Leccio e che, costeggiando le colline, raggiunge il centro di Porcari, attraversa il paese e prosegue per rientrare a quota 20 s.l.m. sulla strada secondaria che tocca le località Palazzo Rossi, Corte Matteoni, Villa Bottini, si segue il viale di detta strada provinciale e con andamento che segue le pendici collinari, si entra per breve tratto nella strada Borgonuovo - Gragnano, seguendo poi il corso del Rio Ralla fino a sotto casa Maionchi, da cui, volgendo a Ponente sono casa Cesaretti, si raggiunge a quota 30 s.l.m. la strada 30 s.l.m Borgonuovo - Camigliano e la segue fino a quota 55 s.l.m.; si scende verso Ponente costeggiando le colline fino a quota 39 s.l.m. e da qui segue la strada che porta a Rimortoli, proseguendo verso Nord per breve tratto lungo la carrabile Rimortoli - Segromigno, fino a quota 41 s.l.m., si raggiunge la località Fornoli, si segue la carrabile fino a quota 48 s.l.m. fino a raggiungere il centro che si attraversa, si costeggia il Parco di Villa Reale, poi si segue la carrabile che porta alla frazione di S. Gemignano passando per S. Pancrazio fino al paese di Sesto di Moriano, attraversando il Fiume Serchio nei pressi del ponte ferroviario; dal paese di Sesto, scendendo verso Sud, si segue per poco la strada comunale che collega il paese di Sesto alla strada provinciale sulla destra del fiume Serchio, si attraversa Ponte a Moriano e si prosegue, fiancheggiando la collina, attraversando le frazioni di San Michele di Moriano; San Lorenzo, San Quirico di Moriano e S. Arlascio, fino alla Villa Boccella.

Da questa località il confine piega a Ponente verso quota 24 s.l.m. e segue poi la strada che passa per Villa Barsanti, sotto il seminario Arcivescovile e volgendo a Sud va verso Villa Sardi, per raggiungere sopra la quota 24 s.l.m. la località Tre Cancelli.

Da qui si segue per breve tratto la strada Lucca - Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedocollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca - Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa si prosegue per un tratto fino al bivio per la Fornace a quota 51 e 50 s.l.m., si toccano le località Frantoio e Villa Fonna e per la strada che conduce a Mutigliano, presso le quote 33 e 31 s.l.m., la località Villa Orsetti. Da qui si segue la strada che passa presso quote 44 e 43 s.l.m. fino ad incontrare la strada che, da Monte S. Quirico conduce a S. Alessio, che si segue per breve tratto poi si risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto le località Corte Pistelli, Villa Albertini, Corte Buchignani, Boscarecci, Corte Santini, Corte Lanizzi, sotto la Fornace a quota 26 s.l.m. fino alla strada che porta alla Certosa.

Si costeggia quest'ultima fino a Farneta poi, verso Sud passando per le quote 57 e 41 s.l.m., si raggiunge la Corte Donatore, si attraversa la SS 439 nei pressi di corte Puccetti, si costeggia il fosso Canabbia fino al suo attraversamento da parte della A 11/12 indi, a quota 48 s.l.m. si tocca la Corte Padrone, la quota 41 s.l.m. e, verso Est, Corte Santone, Villa Liana e verso Sud fino alla scuola di Nozzano.

Dalla scuola di Nozzano si prosegue verso Ovest fino a Balbano, all'altezza della linea ferroviaria Lucca-Viareggio che si segue, verso Est, fino alla stazione di Nozzano indi, verso Sud-Est, al confine con la provincia di Pisa che si segue fino alla intersecazione di detto confine con la A-11 che si segue fino al Ponte sul Canale Ozzeri, si prosegue su detto canale fino a raggiungere la Villa Poschi, per poi prendere la strada per la località Zoppino, Vicopelago e San Michele in Escheto fino a raggiungere la SS n. 12 Abetone-Brennero fino a S. Lorenzo a Vaccoli, a quota 27 s.l.m. da dove, verso Est passando per quota 24 s.l.m., si segue la strada comunale che porta a San Pietro, attraversando il fosso Guappero e, andando a Nord-Est, seguendo, le quota 23, 24, 17 s.l.m.

Da quota 17 s.l.m., dapprima per breve tratto, verso Est e quindi Sud-Est si percorre la strada comunale che da San Pietro porta a Vorno, fino al bivio per Badia di Cantignano per poi proseguire verso Guamo. All'altezza di Villa Politi, a quota 28 s.l.m., proseguendo per Villa Pierotti si percorre la carrabile che raggiunge il centro di Guamo e, da quest'ultimo verso Est, si segue la strada comunale che, costeggiando il Padule di Massa Macinaia, passando per S. Quirico, il Rio S. Quirico e Villa Moscheni porta, all'altezza di San Leonardo in Treponzio, sulla SS 439 Sarzanese Valdera.

Si segue la stessa in direzione Lucca fino a Ponte alle Luche quindi, a Nord Est, si costeggia la collina, verso Colognora, Corte Forcone, la centrale del latte «Coop. Caplac di San Ginese» e verso Sud fino ad arrivare alla località Porto.

Si rientra verso Ovest, in direzione Collina, fino alla stazione di San Ginese, si prosegue lungo la ex linea ferrata Lucca/Pontedera fino al confine con la provinciale di Pisa.

Si segue detto confine, fino alle quote 429 e 356 s.l.m. quindi la strada carrabile che da San Bucolino porta sul Monte Serra; da quest'ultima, verso Nord, costeggiando Cima Sassabodda per le quote 526 e 458 s.l.m., si oltrepassa il Rio Sassabodda, si costeggia la costa del Cipollino a quota 547 s.l.m. fino a raggiungere al Rio Visona di Compito, quota 450 s.l.m., si prosegue verso nord per quota 546 s.l.m., sulla Costa di Borgognone alle quote 385 - 428 s.l.m., fino alla strada che da Vorno porta sul Monte Serra.

La si segue fino al fosso di Fossaceca e, seguendo la curva di livello a quota 500 s.l.m., si raggiunge il fosso di Vorno che si segue fino ad incontrare di nuovo la curva di livello a quota 500 s.l.m., nei pressi del Monte di Carrara; indi si costeggia il Monte Le Corna, il Monte di San Pantaleone, fino a valle del Monte Pian di Conserva e quindi il confine con la provincia di Pisa che si segue passando per Villa Orsini, fino al confine fra il comune di Lucca e quello di Viareggio.

Zona di Villa Basilica:

Si parte dal paese di Valgiano e, verso Est, si raggiunge il rio di Cartiera che si segue fino a quota 456 s.l.m. e per mulattiera si raggiunge quota 432 s.l.m., si sale a sud il Rio fino a quota 589 s.l.m. poi, sempre per mulattiera, si raggiunge la località Campo Grande a quota 554 s.l.m., si toccano le quote 385 e 412 s.l.m. sino a raggiungere la località di Gelli, si segue poi il sentiero fino a Rio Rimogno; si risale il torrente e si segue il primo affluente di sinistra fino alla località Crocicchiura, si prende la strada che da villa Basilica raggiunge Romitorio verso valle, al secondo tornante si abbandona la strada e si segue il sentiero fino al Rio, si scende lungo quest'ultimo fino al in abitazione a quota 563 s.l.m. poi, dalla località Casa delle streghe, si continua lungo le quote 524, 467, 482 s.l.m., fino alla strada che da Pariana va verso l'altopiano delle Pizzorne. Da Pariana si raggiunge il cimitero e si segue il Rio della Torbola, seguendo poi la curva di livello a 600 s.l.m. fino alla località Uccelliera; da qui si prende il sentiero per il Colle di Capannori a quote 636 e 568 s.l.m., in località Castagnora e da qui si segue la strada di Boveglio-Colognora fino al cimitero di Colognora. Si raggiunge l'abitato e si prosegue verso il Rio dei Balzo, si scende lungo il medesimo e si segue il sentiero fino al confine provinciale in località Nardi (punto 1).

2) AREA DELLA VERSILIA.

A Nord Ovest si inizia dal punto di intersecazione tra la via Aurelia ed il confine di provincia con Massa Carrara, si segue tale confine dal mare verso i monti fino alla località Bellegra, da qui si segue la curva di livello della quota 600 s.l.m. fino al crinale del Monte Cerreta che funge da spartiacque tra la valle del Serra ed il versante esposto a sud, si raggiunge poi il crinale del Monte Canala a quota 432 s.l.m. fino alla località La Rocca a quota 170 s.l.m., si attraversa tale località e si scende fino alla quota 100 s.l.m., si segue la curva di livello a quota 100 s.l.m. e, seguendo il fiume Serra verso la sorgente fino al Canale di Rota, si continua lungo il fiume Serra fino al canale di S. Michele che risale fino a quota 300 s.l.m. per poi percorrere la curva di livello a quota 300 s.l.m. fino a raggiungere il Botro di Rimone; lo si risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre tale curva di livello in direzione Sud raggiungendo le pendici del Monte Cavallo e del Monte Castellaccio fino a raggiungere il canale di Basali, si scende lungo tale canale fino al Canale del Giardino, si continua a scendere lungo detto canale fino al canale del Rio che risale fino a quota 600 s.l.m., si percorre la curva di livello a quota 600 s.l.m. passando sopra Terrinca e Levigliani, si attraversa il canale delle Volte, gira intorno al Monte Alto, passa sopra le località Retignano e Pruno, attraversa il canale della Capriola sotto il Monte Forato, si attraversa il canale Versilia, si gira intorno al Monte Procinto, si attraversano le frazioni di Pomezzana e Farnocchia, si gira intorno ai monti Lieto, Ornato, Anchiana, Gabberi, prosegue sopra la località Bollogno, intorno al monte Ciurlaglia, Monto Prana ed il Monte Pedona, fino ad incontrare il Rio Lucese, si segue il suo corso verso mare per un breve tratto per ricollegarsi al percorso descritto nella Media Valle, in adiacenza alla frazione di Torcigliano. Si riparte dal confine con la provincia di Pisa, al punto di intersecazione dello stesso con la strada comunale per Quiesa che si percorre passando per il centro di Massaciuccoli fino ad incontrare la linea ferroviaria Lucca-Viareggio in località Quiesa, si percorre la ferrovia Lucca-Viareggio in direzione Viareggio fino alla località Portovecchio, da qui si segue la via di bonifica che da Massarosa raggiunge la località Il Garage, da qui si segue l'altra via di bonifica che da detta località raggiunge la via Sarzanese, si percorre tale via fino al Ponte dell'Abbaccattoio prima del centro di Pietrasanta per seguire la via del Castagno fino ad incontrare la via Aurelia che si percorre per un breve tratto fino al viale Apua che si segue in direzione mare fino a raggiungere l'autostrada Sestri Levante-Livorno, si percorre tale autostrada fino ad incontrare la via Provinciale della Marina, si risale detta via in direzione di Querceta fino a raggiungere il fiume Versilia, si percorre il Versilia fino al canale Bonazzera e lo si risale fino ad incrociare la via del Lago che si segue fino a raggiungere la via Aurelia che si percorre in direzione Nord-Ovest fino al confine con la provincia di Massa-Carrara.

3) AREA MEDIA VALLE.

Zona centrale:

Dalla Località «Ponte di Campia» si risale verso Nord lungo il confine comunale fino alla mulattiera tra Treppignana e la località Battosi (tenuta de «il Ciocco»); da qui seguendo la strada per Sommocolonia si continua lungo la strada comunale in direzione Ponte di Castagnana; oltrepassato il bivio per Montebono si prende il sentiero per la località Canteo e si continua verso Gragnana e poi verso Piastra, si segue la strada per Renaio verso valle, superato il ponte sul torrente Lopporetta si prende il sentiero per la località Colletto a quota 595 s.l.m., poi si segue la strada per Pegnana vesro valle fino al bivio per Tiglio Basso. Da questa località di segue la strada che raggiunge i centri di Tiglio Basso, Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana, per poi scendere lungo la strada comunale fino alla SS 445. Si segue la statale in direzione Castelnuovo Garfagnana, nell'abitato di Ghivizzano, si prende la strada per Ghivizzano Alto e da qui si prosegue verso il cimitero e poi lungo il sentiero che risale lungo il Rio Secco fino alla località Colle. Da qui si segue la strada fino alla provinciale per Coreglia Antelminelli e poi quest'ultima in direzione Coreglia fino al primo tornante. Qui si prende la carrabile per le località Burica Curchi e si prosegue sul sentiero che oltrepassa il torrente Ania, fino alla località Seggio, quindi si segue la carrabile fino a raggiungere le località Corte, Solco e Loppia (Chisa). Da Loppia si segue la provinciale per Barga poi quella per Castelvecchio Pascoli fino alla località Ponte di Campia su confine comunale.

Zona Est:

Si segue la strada che da S. Pancrazio raggiunge S. Gemignano fino alla statale 12 del Brennero (oltre il cavalcavia ferroviario). Poi lungo la medesima statale in direzione Bagni di Lucca fino al Km 53 in località Ponte a Diana, qui si lascia la strada e si segue il sentiero fino alle località Cima del Colle e Madonna di Mirocchio, poi si segue la strada per Benabbio fino al sentiero per S. Trinità, poi verso la località La Motta sotto il colle di Cerbaia fino al torrente Bugliesima, sì segue il torrente fino alla strada per Lucignano. Oltrepassando il bivio per le Pizzorne, si segue il sentiero sul versante destro nella valle del torrente Pizzorna, fino alla località Fabbriche, poi si segue il sentiero lungo le quote 440 e 497 s.l.m. fino alla località Madonna di Serra e Rio Particelle, poi si segue il sentiero lungo le quote 502, 552, 420, 398 e 302 s.l.m. fino alla località Madonna della Selva, per raggiungere la quota 344 s.l.m., il Colle dei Burroni lungo il sentiero per Piazza di Brancoli, la strada per Ombreglio, da qui si segue la carreggiabile per il Ponte Molinaccio, poi si prende il sentiero per Deccio, Tramonte e Castellaccio, fino a raggiungere il Torrente Fraga, si segue poi la strada verso valle fino a raggiungere la località Matraia Colle e si prosegue per la località Zazzera e lungo il sentiero, all'incrocio con il Torrente Rio Caprio, si prende la strada che da Matraia raggiunge Valgiano fino all'abitato di Valgiano (segue sulla Piana di Lucca).

Zona Ovest:

Si segue la strada provinciale Ludovica dalla frazione di Ponte a Moriano fino a Piano della Rocca, da qui si risale per il sentiero (ex strada comunale) che raggiunge la località Rocca (Chiesa degli Alpini), si prosegue verso il cimitero e si continua sul sentiero per la località Londigiana fino ad incontrare la strada Oneta-Cune.

Si segue la strada fino all'abitato di Cune poi si percorre il sentiero per le località Alla Volta, Colle delle Coste e Colle Belvedere fino a raggiungere la Frazione di Dezza, si prosegue lungo il sentiero che risale lungo il torrente Dezza e si raggiungono le località Bestuolico, Ripa e Carraia, si prende la strada per Colognora fino al bivio, poi si scende per il sentiero verso le località Ansana, Gello, S. Rocco e Alle Pianacce, incontrando la strada provinciale in località Vergana, si segue poi la provinciale fino alla frazione Piegaio, poi si segue la strada per Fiano-Loppeglia e da Fiano in direzione Chiesina di Foce lungo la carreggiabile, si segue poi il sentiero per Bozzano fino alla località Capannaccia sotto il monte Pruno e si raggiunge l'abitato alla quota 643 s.l.m., poi si segue il sentiero in direzione Anticiana e prima dell'abitato della medesima località si risale fino al torrente, si segue il torrente fino alla quota 484 s.l.m., si prende il sentiero per la località Ferrandino-Gombitelli, si continua sulla strada per Torcigliano; fino al ponte sul Rio Lucense da qui si risale lungo l'affluente di destra fino alla quota 600 s.l.m., ove si ricongiunge con la zona Versilia.

4) ZONA DELLA GARFAGNANA.

Dal confine provinciale si raggiunge la strada Montefiore-Pugliano e la si segue fino a Pugliano per poi proseguire per Antognano, ove si prende il sentiero per il Fosso del Martellino.

Oltre il fosso si prosegue verso Sermezzano fino alla Croce, poi in direzione della località La Maulina si raggiunge il Fosso del Fiatone a quota 544 s.l.m., si prosegue per le località Il Poggione e Fosso della Scolosa, si segue il fosso fino al confine di provincia.

Art. 3.

Varietà di olive

La Denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata dall'art. 2 appartenenti alle seguenti varietà:

1) Frantoio o Frantoiano o Frantoiana fino al 90%;

2) Leccino fino al 30%;

3) Altre fino al 15%.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura negli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta di cui all'art. 2 debbono essere quelle specifiche delle zone di produzione atte a conferire alle olive ed all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative.

A) *Tecniche colturali:*

1. Potatura: periodicità almeno biennale in primavera;

2. Concimazioni: organiche e minerali;

3. Gestione del suolo: inerbimento: lavorazioni superficiali del terreno: il diserbo chimico è ammesso solo nelle situazioni di coltivazione (terrazze, declività eccessive) che precludano l'impiego di macchine operatrici per le periodiche sfalciature, trinciature o lavorazioni superficiali del terreno. Su dette superfici sono consentiti trattamenti con erbicidi di contatto in unica o più applicazioni operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo;

4. Difesa fitosanitaria: definizione trattamenti, con particolare riguardo al Bactrocera Oleae, con applicazione dei programmi di lotta guidata.

B) *Indicazioni di raccolta:*

Le olive debbono essere raccolte dalla pianta preferibilmente con il metodo della «brucatura manuale»: in nessun modo dovranno essere utilizzate olive raccolte a terra. La fase di raccolta delle olive dovrà comunque essere conclusa entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte e lavorate oltre questa data non potranno essere idonee alla produzione di olio a DOP «Lucca».

La produzione massima di olive per ettaro, per campagna di produzione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio di cui all'art. 2, deve essere la seguente:

q.li olive/Ha 70 per oliveti in coltura specializzata ed intensiva;

kg 20 di olive per pianta negli altri casi.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 19,00%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto.

Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati (cassette in plastica) in locali freschi ed aerati.

Le olive devono essere molite entro il termine massimo di giorni 3 dalla raccolta.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di oleificazione della DOP «Lucca» debbono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'art. 2. L'oleificazione avverrà con il metodo tradizionale a pressione o in frantoi moderni a ciclo continuo o semicontinuo purché rispondenti a caratteristiche di validità operative riconosciute dal competente organismo di controllo.

Debbono essere rispettate le indicazioni riguardanti il tempo massimo e la temperatura di gramolazione, fissati rispettivamente in 50 minuti e 28 gradi centigradi. In caso di olive molto asciutte, può essere utilizzata acqua di diluizione a temperatura non superiore a 20 gradi centigradi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Gli olii di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche organolettiche:

olio di colore giallo con toni di verde più o meno intensi; fruttato di oliva da leggero a medio, fondamentalmente dolce e con sensazioni di piccante e di amaro legate all'intensità del fruttato rilevato - punteggio minimo al panel test: uguale o maggiore a 7;

caratteristiche chimico-fisiche:

acidità massima in acido oleico, 0,5%;

numero di perossidi, max 10;

acido palmitico, 9 - 14%;

acido palmitoleico, 0,4 - 1,2%;

acido stearico, 0,5-3 %;

acido oleico, >72;

acido linoleico, 5 - 9%;

acido linolenico, $<0,9$ %;

polifenoli totali, non inferiori a 100 mg/litro;

tocoferoli totali, non inferiori a 90 mg/litro.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dalla normativa vigente e dal presente disciplinare, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto al carattere con cui, in etichetta, viene trascritta la DOP.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta, prodotto nella zona di cui all'art. 2, può essere commercializzato in recipienti a bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Sui recipienti e/o sulle bottiglie contenenti l'O.E.V.O., contrassegnati a DOP o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la D.O.P. sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;

b) il nome e cognome del produttore o ragione sociale e sede dello stabilimento di imbottigliamento;

c) la quantità di prodotti effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle vigenti norme metodologiche;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia o l'anno di produzione.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mò di timbro da ceralacca di misura reale, complessiva di cm 2 × 2 di colore verde scuro (pantone 364 cvc). Al suo interno, in sovrastampa, i primi due cerchi concentrici di mm. 17,1 e 17 di diametro a fare da cornice, ambedue di colore marrone (pantone 161 cvc) all'interno dei quali è riportata la dicitura «Olio extra vergine di oliva Denominazione di origine protetta» su fondo di colore verde chiaro realizzato da una retinatura del 15% del colore pantone 363 cvc, delimitata da altrettanti due cerchi concentrici, sempre in sovrastampa, del rispettivo diametro di mm 12 e 11,8 di colore marrone (pantone 161 cvc).

All'interno degli ultimi due cerchi, in posizione centrale all'interno disegno, è inserita la raffigurazione di un antico torchio per olio, stampato in colore marrone (pantone 161 cvc) riportante la scritta «Lucca» su fondo di colore giallo chiaro (pantone 1205 cvc). Sovrimpresso a tutti gli altri colori, in simil oro (pantone 104 cvc) come colore di stampa finale, l'immagine dell'olio che cola dal torchio durante la spremitura. Come opzione è prevista la sostituzione del colore simil oro (pantone 104 cvc) con l'applicazione di oro in polvere per ottenere l'effetto di un oro più vistoso, oppure l'applicazione della stessa sagoma raffigurante la colatura dell'olio realizzata con foglio d'oro a caldo, per ottenere effetto metallico, lucido e brillante.

Tale marchio è da riprodursi nella misura reale di cm 2 × 2 per essere applicato successivamente a bottiglie o recipienti contenenti l'olio extra vergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Lucca» su carta idonea all'applicazione, con colla o a supporto adesivo.

01A2059

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione delle modifiche dello statuto dell'Automobile club d'Italia

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 gennaio 2001 sono state approvate le deliberazioni dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia in data 17 maggio e 18 ottobre 2000 concernenti le modifiche degli articoli 2, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 67, 68 dello statuto dell'ente.

01A2179

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Briatico

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 30 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 113 in data 16 febbraio 2001, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 19 e la porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, site nel comune di Briatico (Vibo Valentia), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 1225, foglio di mappa n. 5, particella n. 509 (ex particella n. 239/parte).

01A2180

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994. Incentivi alla prevenzione di cui all'art. 23, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 38/2000.

Si comunica che l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ha emanato, ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000, art. 23, approvato con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 e del 7 febbraio 2001, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di informazione e formazione e per la produzione di strumenti e prodotti di supporto a tali attività, al fine di favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626/1994.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei finanziamenti, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Si precisa, inoltre, che il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, previsto dagli articoli 25 e 31 del regolamento, decorrerà dalla scadenza del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso le sedi dell'Istituto e sul sito www.inal.it

01A2036

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi	Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000 Gennaio	110,5	2,1	3,5
Febbraio	111,0	2,4	3,6
Marzo	111,3	2,5	3,9
Aprile	111,4	2,2	3,8
Maggio	111,7	2,3	3,9
Giugno	112,1	2,7	4,2
Luglio	112,3	2,7	4,4
Agosto	112,3	2,7	4,3
Settembre	112,5	2,6	4,4
Ottobre	112,8	2,6	4,4
Novembre	113,3	2,7	4,8
Dicembre	113,4	2,7	4,9
Media	112,1	—	—
2001 Gennaio	113,9	3,1	5,3

01A2125

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Comunicato relativo alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2001, è stato adottato il «Regolamento per i dispositivi di addestramento per il personale navigante».

Per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Servizio normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06441851.

01A2060

COMUNE DI CARAVAGGIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Caravaggio (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella seguente misura:

a) addizionale comunale anno 2001 aliquota 0,4%.

01A2096

COMUNE DI GORNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Gorno (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,1% ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

01A2097

COMUNE DI LAVAGNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Lavagno (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 29 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È stata stabilita, per il corrente anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 punti percentuale.

01A2098

COMUNE DI MORBEGNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Morbegno (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 26 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di determinare confermando la misura vigente e con effetto dal 1° gennaio 2001 in 0,4 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

01A2099

COMUNE DI PRIOCCA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Priocca (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare in 0,1 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 e pertanto di prendere atto che per l'anno 2001 l'addizionale comunale IRPEF di questo comune risulta essere dello 0,5%, con effetto dal 1° gennaio 2001.

01A2100

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651051/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.